

## **TI\_GERICHTE 50.2002.19 vom 30. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.2002.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2002.19)

FR: TI\_GERICHTE 50.2002.19 du 30 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 50.2002.19 del 30 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Lespr, nonché 43 e 46 PAmM grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr; che dal profilo dei predetti presupposti processuali il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmM); che il ricorso all'esame verte su un'eccezione processuale, quella dell'intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere dagli attori, che il Tribunale di espropriazione ha volutamente ommesso di vagliare nella decisione impugnata rinviandone l'esame al giudizio di merito; scelta discutibile, ma legittima nella misura in cui nessuna norma della Lespr o della PAmM impone al giudice delle espropriazioni di evadere in via pregiudiziale le eccezioni sollevate dalle parti (cfr. d'altronde, per quanto attiene alla procedura civile cantonale, il tenore potestativo che contraddistingue l'art. 99 cpv. 1 CPC); che nelle procedure di espropriazione formale esulano da questo principio solo le opposizioni all'esproprio e le mere domande di modifica dei piani, che per legge devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss. Lespr; STA 27 febbraio 1997 in re Boni e Ilcc); che la sentenza prolata dal Tribunale di espropriazione si configura alla stregua di una decisione incidentale, impugnabile a titolo indipendente solamente se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmM; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 ss.); che il giudizio in discussione non cagiona al comune alcun pregiudizio irreparabile; in tema di prescrizione la prima istanza ha infatti chiaramente indicato che la questione sarebbe stata esaminata con il merito; che sta di fatto che sul fondamento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal comune, che attiene al diritto materiale e non procedurale, il primo giudice non si è ancora espresso, cosicché neppure questo Tribunale - al quale non possono essere in ogni modo sottoposte nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmM) - può pronunciarsi a riguardo; che in seno alle procedure di ricorso l'oggetto del litigio deve infatti corrispondere all'oggetto della decisione impugnata; quest'ultima delimita il quadro materiale entro il quale l'insorgente può muoversi in via ricorsuale, tant'è che la contestazione non può esulare dall'oggetto del giudizio querelato, ovvero dalle questioni sulle quali l'autorità inferiore si è pronunciata o avrebbe dovuto obbligatoriamente pronunciarsi (cfr., in tema, Bovay, Procédure administrative, p. 390); che le autorità di ricorso non possono dunque statuire in merito a domande ed eccezioni sulle quali non si è espressa l'istanza inferiore; facendolo, verrebbero meno ai loro compiti di controllo, violerebbero la competenza funzionale dell'istanza subordinata, disattenderebbero il principio dell'esaurimento progressivo dei rimedi di diritto

e priverebbero le parti di un grado di giurisdizione (sull'argomento vedi Koelz/Haener, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, N. 403 ss.; Rhinow/Koller/Kiss, *Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes*, N. 901); che stante quanto precede il ricorso si avvera inammissibile in difetto di decisione impugnabile; che all'occorrenza l'insorgente potrà evidentemente riproporre le sue censure non appena il Tribunale di espropriazione avrà risolto l'eccezione di prescrizione presentata il 14 febbraio 2002; che spese e ripetibili seguono la soccombenza del comune ricorrente (art. 28 e 31 PAm); visti gli art. 37, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 44 e 46 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla controparte identico importo per titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.